

Codice A1715A

D.D. 10 marzo 2023, n. 222

Art. 17 lr 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria "SAN GRATO" (AT) - Presa d'atto sostituzione Concessionario. Rettifica della superficie e calcolo del Territorio Agro-Silvo-Pastorale.



ATTO DD 222/A1715A/2023

DEL 10/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 lr 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria “SAN GRATO” (AT) – Presa d’atto sostituzione Concessionario. Rettifica della superficie e calcolo del Territorio Agro-Silvo-Pastorale.

Visti e viste:

l'articolo 17 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

la deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n.18-1757 ad oggetto: “*L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004*”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la determinazione dirigenziale 27 marzo 2003, n. 60 con la quale è stata concessa l’azienda faunistico-venatoria denominata “San Grato” di complessivi ha 1.252, ubicata nel Comune di

Viarigi, zona faunistica della Provincia di Asti e nel Comune di Altavilla, zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. *omissis*, fino al 31.01.2006;

la determinazione dirigenziale 20 aprile 2006, n. 79 con la quale veniva rinnovata la concessione, fino al 31.01.2015;

la determinazione dirigenziale n. 738 del 25.09.2008 con la quale si prendeva atto della sostituzione del concessionario Sig. *omissis* dimissionario con il Sig. *omissis*;

la determinazione dirigenziale 8 luglio 2009, n. 574 con la quale si prendeva atto della sostituzione del concessionario *omissis* con il Sig. *omissis*;

la determinazione dirigenziale 18 ottobre 2013, n. 905 con la quale si prendeva atto della sostituzione del concessionario Sig. *omissis*, con il Sig. *omissis*;

la determinazione dirigenziale 1 settembre 2014, n.726 con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2024;

la determinazione dirigenziale 6 luglio 2017, n. 653 con la quale si prendeva atto della sostituzione del concessionario Sig. *omissis*, dimissionario con la Associazione “Gruppo Sportivo Naturalistico di Viarigi e Altavilla” rappresentata dal legale rappresentante Sig. *omissis*;

l’istanza del 28/12/2022 prot. n. 30807 del 28/12/2022 con la quale il Sig. Stefano BIANCHI ha richiesto il cambio di intestazione della concessione in seguito alla sua nomina a direttore concessionario da parte dell’assemblea consortile avvenuta nella riunione del 19 dicembre 2022 il cui verbale è stato allegato all’istanza;

la scheda n. 174 dell’allegato A della D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15-4621 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396”, che fissa in giorni n. 90 dalla data di ricevimento dell’istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d’ufficio ai sensi del comma 10 dell’articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale 19 dicembre 2019, n. 1184 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. 10 ottobre 2005, n. 43-1055, il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale (TASP).

Considerato che per quanto sopra sono stati digitalizzati i confini dell’Azienda faunistica sulla base degli atti depositati , con i sistemi computerizzati è stata ricalcolata la superficie cartografica effettiva dell’Azienda e la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva e che i risultati di tale digitalizzazione sono riportati nella cartografia allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

visto il verbale istruttorio redatto in data 06/03/2023 dal funzionario incaricato del procedimento in oggetto;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto:

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "SAN GRATO";

- di rettificare, come da allegata cartografia, la superficie dell'A.F.V. da ettari 1.252,0000 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 726 del 01.09.2014 a ettari 1.456,5663 di cui ettari 1.342,6725 costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopra citate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii e DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "*Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. '8 marzo 2004, n. 15-1195*";

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";

- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di prendere atto della nomina a nuovo concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "SAN GRATO", ricadente nella zona faunistica delle Province di Asti e Alessandria nei comuni di Altavilla Monferrato (AL), Viarigi (AT), del Sig. Stefano BIANCHI in sostituzione del precedente concessionario Sig. Flavio DURETTO;

- di rettificare, come da allegata cartografia, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, la superficie dell'A.F.V. da ettari 1.252,0000 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 726 del 01.09.2014 a ettari 1.456,5663 di cui ettari 1.342,6725 costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare altresì che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva, compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992, nella l.r. 5/2018, nella D.G.R. 08.03.2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. e nella determinazione dirigenziale 27.03.2003, n.60.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario ed agli uffici competenti della Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione

innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Allegato

TAVOLA 1/2

**CARTOGRAFIA
PARTICELLARE**

**AZIENDA
SAN GRATO**

TIPO	COD. AZ.
AFV	AT13

PROVINCE INTERESSATE
**ALESSANDRIA
ASTI**

COMUNI INTERESSATI
ALTAVILLA MONFERRATO
VIARIGI

SUPERFICIE TOTALE
1.456,5663 ha

SUPERFICIE TASP
1.342,6725 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
NON SONO PRESENTI Z.A.C.		

CONFINE AZIENDA
AZ. LIMITROFE
CATASTO
particelle




TAVOLA 2/2

**CARTOGRAFIA
TASP**

**AZIENDA
SAN GRATO**

TIPO	COD. AZ.
AFV	AT13

PROVINCE INTERESSATE
**ALESSANDRIA
ASTI**

COMUNI INTERESSATI
ALTAVILLA MONFERRATO
VIARIGI

SUPERFICIE TOTALE
1.456,5663 ha

SUPERFICIE TASP
1.342,6725 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
NON SONO PRESENTI Z.A.C.		

	AZIENDA
	AZ. LIMITROFE
	NO TASP
	TASP

